

# **COMUNE DI MATERA**

## **UFFICIO SASSI**



---

**SECONDO PROGRAMMA BIENNALE DI  
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 771/86**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ARREDO URBANO NEI RIONI SASSI**

---

# **COMUNE DI MATERA**

## **Ufficio Sassi**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARREDO URBANO NEI RIONI SASSI**

Approvato con D.C.C n.° 67 del 18/12/2001



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento**

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio dei Sassi compreso nel perimetro dei programmi Biennali in base alla legge 771/86 e riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di:

- insegne,
- targhe e pannelli d'esercizio,
- cartelli e altri mezzi pubblicitari,
- tende solari,
- pedane,
- fioriere e arredo urbano più in generale,

che siano visibili lungo i percorsi, i vicinati, le vie e le piazze pubbliche.

Le suddette installazioni sono altresì soggette al rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e alla disciplina in materia di suolo pubblico, intendendo per suolo pubblico quello appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o in concessione e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

Chiunque intenda avvalersi di quanto previsto dal presente regolamento deve farne apposita domanda al Comune.

### **Art. 2**

#### **Insegne di esercizio**

Per insegne o pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio o attività di servizio, commercio, artigianale, d'arte o professionale; che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Non sono consentite insegne luminose, lampeggianti ad intermittenza, l'uso di alluminio anodizzato o qualunque altro materiale in contrasto con la tradizione dei luoghi.

Le insegne devono essere collocate:

- all'interno del perimetro delle aperture dei relativi esercizi, sulla via o spazio pubblico o ad uso pubblico di affaccio senza aggetti o sporgenze sul piano della facciata degli edifici in cui sono alloggiati;
- immediatamente al di sopra dell'infisso, con dimensione massima pari a quella dell'infisso stesso e con sporgenze minima.



Le caratteristiche principali delle insegne sono definite dalla N.T. A., art. 10 punto 12, e nella relativa scheda tecnica allegata.

### **Art. 3 targhe - toponomastica - numeri civici**

Le targhe devono essere collocate sui portoni di ingresso preferibilmente sul lato interno, quando questo non è possibile le si può collocare di fianco all'ingresso; e in ogni caso, non debbono sporgere dal piano della facciata dell'edificio, inoltre non possono essere collocate su aperture, sopra luce, inferriate, cancelli, griglie ecc.

Le targhe, così come le insegne, non debbono nascondere o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano, particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte.

Le dimensioni delle targhe non possono superare le misure di cm 24 in orizzontale e cm 16 in verticale (N.T.A. art. 10); di norma debbono essere realizzate con incisione su metallo o dipinte su vetro o cotto ceramicato, evitando sempre l'uso di colori di marcato contrasto cromatico.

Per le abitazioni, fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi, l'installazione di piccole targhe di identificazione, campanelli e citofoni, deve essere realizzata evitando forti contrasti con il contesto, come da scheda tecnica allegata.

E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'installazione di targhe per la toponomastica; i cittadini proprietari o concessionari di immobili pubblici hanno l'obbligo di rinnovare i propri numerici civici che dovranno essere realizzati secondo tradizione (materiale, colore, forma, dimensione) come da scheda tecnica allegata.

### **Art. 4 Corpi illuminanti**

E' consentita solo l'illuminazione indiretta nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione; gli apparecchi sorgenti di luce debbono essere occultati alla vista, si può installare sul fianco o sull'imposta dell'entrata un organo illuminante di tipo tradizionale o lampadina a resistenza con l'uso di tegola tradizionale a copertura (vedi schede tecnica allegata).

### **Art. 5 Cartelli pubblicitari**

Nei rioni Sassi l'installazione di cartelli pubblicitari è vietata.

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo, che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di



qualsiasi natura, che vengano esposti in luogo diverso da quello di esercizio di una qualsivoglia attività.

### **Tende solari**

Nei rioni Sassi è vietata l'installazione di tende solari.

Per tendoni o tende solari si intendono solo quelli organi comunque realizzati (a cappotta, a caduta, aggettanti, ecc.), in tessuto o in altri materiali simili (PVC, acetati, ecc.), posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

E' consentita la realizzazione di pergolati con essenze vegetali di tipo tradizionale.

## **Art. 6**

### **Altri mezzi pubblicitari**

Per altri mezzi pubblicitari si intendono le indicazioni di ubicazione, le scritte o loghi o riferimenti di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività di qualsiasi natura essa sia.

Le indicazioni di ubicazione saranno finalizzate alla indicazione del percorso da compiere per il raggiungimento della sede dove si esercita una determinata attività; saranno installate in modo da facilitarne il reperimento, ma situate solo agli accessi ai Sassi dal Piano, e sempre individuando il percorso più breve.

Le indicazioni dovranno rispettare i disposti del Nuovo Codice della strada e del regolamento di esecuzione.

Potranno essere installate solo indicazioni di ubicazione considerate di interesse pubblico.

## **Art. 7**

### **Limitazioni generali**

1. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di due metri dal limite della carreggiata.
2. Le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
3. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare.
4. E' vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine.
5. Non è ammesso l'utilizzo pubblicitario delle transenne parapetonali.
6. Gli stendardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto in corrispondenza di quei luoghi destinati ad ospitare attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili.



## **Art. 8**

### **Installazioni Temporanee - Pedane - tavolini - ombrelloni - fioriere**

Le richieste di installazioni temporanee su superfici esterne è soggetta a disciplina in materia di suolo pubblico, intendendo per suolo pubblico quello appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o in concessione e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

La concessione o l'autorizzazione all'uso di spazi liberi all'interno dei rioni Sassi dovrà conformarsi alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione, non interferire con la viabilità veicolare, con i flussi pedonali, con l'accesso ad altri immobili e seguire i seguenti criteri generali:

1. Di norma l'installazione di tavolini, sedie ed ombrelloni è consentita sulla pavimentazione esistente; su richiesta motivata è possibile autorizzare l'installazione di pedane in legno mordenzato marrone;
2. La superficie attrezzata esterna all'esercizio non potrà superare i 40 mq con altezza massima di 30cm ;
3. Di norma è vietata l'installazione di pedane o attrezzature di cui al punto 1 su superfici non confinanti con l'attività commerciale o in contrasto con il codice della strada e suo regolamento di esecuzione;
4. L'area attrezzata, se richiesto, può essere delimitata con contenitori in cotto, o in tufo del tipo tradizionale (pile) o con fioriere in legno mordenzato, che conterranno le essenze vegetali di stagione evitando l'effetto siepe.

Gli elementi di arredo, tavolini, sedie ed ombrelloni, dovranno essere di qualità estetica in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici; potranno essere usati solo ombrelloni in legno con coperture in tessuto in tinta unita di colore chiaro senza scritte.

La concessione o l'autorizzazione deve essere subordinata al parere favorevole della ASL n.4, Servizio Igiene e Sanità pubblica, e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali.

La concessione o l'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza oneri per l'Amministrazione, per motivi di traffico, igiene pubblica, ordine pubblico, inquinamento acustico, mancato pagamento delle tasse e dei tributi dovuti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

In attesa dell'approvazione del regolamento sull'inquinamento acustico per la disciplina di emissioni di fonti sonore in ambito urbano, è vietata l'installazione di fonti musicali esterne. Eventuali diffusioni di sottofondi musicali, sebbene soggette al regime S.I.A.E., non dovranno recare disturbo alla quiete pubblica e protrarsi oltre la mezzanotte.



## **TITOLO - II PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

### **Art. 9 Domande di autorizzazione**

Le domande di autorizzazione debbono essere corredate da elaborati in scala grafica adeguata, con la rappresentazione dello stato attuale (scala non inferiore a 1:50) e dell'intervento che si intende realizzare (scala non inferiore a 1:50), relazione descrittiva dell'intervento, particolari costruttivi, grafici, colori, montaggi fotografici o rendering ecc.

La richiesta deve essere firmata da un tecnico abilitato e inviata agli Uffici competenti come di seguito riportato:

1. Per l'installazione di insegne e targhe la richiesta va inviata all'Ufficio Sassi e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali;
2. Per l'occupazione del suolo pubblico la richiesta, munita di parere preventivo ASL se necessario, va inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali e all'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico che a sua volta si farà carico di acquisire i pareri di competenza dell'Ufficio Traffico o Polizia Municipale, dell'Ufficio Sassi e dell'Ufficio Commercio.

### **Art. 10 Efficacia delle autorizzazioni e revoche**

Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia anche basate su caratteristiche stabilite con atto dirigenziale.

Le autorizzazioni sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.



## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 11**

#### **Verifiche periodiche e revoche**

Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, e più in generale gli elementi di arredo urbano sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e decoro, o risulti decaduto l'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione stessa, ed ordinare la rimozione con obbligo di ripristino, esteso se necessario al proprietario dell'immobile.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, e dopo sei mesi dal questo il materiale rimosso potrà essere smaltito.

### **Art.12**

#### **Rimozioni dei mezzi abusivi**

L'Amministrazione Comunale provvede a fare rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, e ogni altro mezzo collocato abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale abusivamente installato può essere sequestrato, con atto dell'Amministrazione Comunale, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

### **Art. 13**

#### **Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione**

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.

Sarà altresì sanzionabile, in misura ridotta, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato però ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura ridotta la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio, in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori in caso di verifica.



## **Art. 14**

### **Norma transitoria**

Entro e non oltre il termine irrevocabile di un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, tutte le insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari apposti nel comprensorio dei Rioni Sassi, che siano muniti di autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, dovranno essere uniformate alle norme in esso contenute, e quelle non a norma dovranno essere rimosse a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusivismo delle installazioni, con le conseguenze di cui agli articoli precedenti.